

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 9 agosto 2002, n. 241 (Regolamento di attuazione delle disposizioni contenute nel Titolo VIII della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2, concernente le professioni turistiche, ai sensi dell'articolo 138 della legge regionale 2/2002).

Art. 1 – finalità

Art. 2 - sostituzione dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Regione 241/2002

Art. 3 - inserimento dell'articolo 26 bis nel decreto del Presidente della Regione 241/2002

Art. 4 - inserimento dell'articolo 26 ter nel decreto del Presidente della Regione 241/2002

Art. 5 – norma transitoria

Art. 6 - entrata in vigore

Art. 1 - finalità

1. Il presente regolamento modifica il Regolamento di attuazione delle disposizioni contenute nel Titolo VIII della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), emanato con decreto del Presidente della Regione 9 agosto 2002, n. 241, in particolare al fine di determinare i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura delle scuole di sci di cui all'articolo 134 della legge regionale 2/2002, le modalità di presentazione della relativa domanda, gli obblighi posti in capo alle scuole medesime e le cause di revoca dell'autorizzazione concessa.

Art 2 - sostituzione dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Regione 241/2002

1. L'articolo 26 del decreto del Presidente della Regione 241/2002 è sostituito dal seguente:

“Art. 26

(Apertura della scuola di sci e requisiti di prosecuzione dell'attività)

1. Il rilascio dell'autorizzazione all'apertura di una scuola di sci di cui all'articolo 134 della legge regionale 2/2002 è subordinato:

a) nel caso di insegnamento di più discipline di cui all'articolo 133 della legge regionale 2/2002, alla presenza nella scuola medesima di un organico complessivo di almeno dodici maestri di sci, di cui almeno otto per la disciplina alpina;

b) nel caso di insegnamento di una sola delle discipline di cui all'articolo 133 della legge regionale 2/2002, alla presenza nella scuola medesima di un organico di maestri di sci, nella corrispondente disciplina insegnata, di almeno:

I) quattro maestri di sci per la disciplina fondo e telemark;

II) otto maestri di sci per la disciplina snowboard;

III) dodici maestri di sci per la disciplina alpina.

2. L'apertura di una scuola di sci di cui all'articolo 134 della legge regionale 2/2002 è altresì subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

a) che la scuola di sci assicuri il servizio per il periodo corrispondente all'apertura degli impianti nel polo sciistico ove la stessa esercita l'attività; a tal fine, in sede di domanda, l'istante presenta la dichiarazione di cui all'articolo 26 bis, comma 3, lett. c);

b) che la scuola di sci sia costituita per atto pubblico.

3. I requisiti di cui ai commi 1 e 2, lett. a), sono mantenuti per tutta la durata dell'attività della scuola di sci.

4. Al fine della verifica del mantenimento dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, lett. a), il Servizio Promozione, internazionalizzazione e sviluppo sistema turistico regionale della Direzione centrale

Attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali dispone controlli a campione sulle scuole di sci regolarmente autorizzate.

5. Le scuole di sci appongono, presso la propria sede, una comunicazione agli utenti recante l'indicazione della disciplina o delle discipline di insegnamento nelle stesse praticate.

6. La comunicazione di cui al comma 5 contiene il logo della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ed è collocata in posizione atta a consentire all'utenza una chiara ed immediata lettura.

7. Le violazioni delle presenti disposizioni possono essere segnalate dai rappresentanti delle scuole di sci, ovvero da ogni maestro di sci alla Direzione centrale alle Attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali ed agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, ivi compresi i corpi di polizia municipale che rivestano la qualifica di agente di pubblica sicurezza, per quanto di rispettiva competenza.

Art 3 - inserimento dell'articolo 26 bis nel decreto del Presidente della Regione 241/2002

1. Dopo l'articolo 26 del decreto del Presidente della Regione 241/2002 è inserito il seguente:

"Art. 26 bis

(Istruttoria e rilascio dell'autorizzazione all'apertura della scuola di sci)

1. L'autorizzazione all'apertura della scuola di sci cui all'articolo 134 della legge regionale 2/2002 è rilasciata con decreto del Direttore centrale alle Attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali.

2. La domanda di apertura della scuola di sci è presentata al Servizio Promozione, internazionalizzazione e sviluppo sistema turistico regionale della Direzione centrale Attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali.

3. La domanda di cui al comma 2 è sottoscritta dal legale rappresentante ed è corredata dalla seguente documentazione:

a) copia conforme dell'atto pubblico di costituzione della scuola di sci;

b) copia conforme dello statuto della scuola di sci, da cui si evinca la sussistenza di forme democratiche di partecipazione dei singoli maestri alla gestione ed all'organizzazione delle scuole stesse;

c) elencazione dell'organico dei maestri operanti nella scuola di sci con l'indicazione dei dati anagrafici e della relativa abilitazione;

d) dichiarazione con cui viene assicurato il servizio per il periodo corrispondente all'apertura degli impianti nel polo sciistico ove la stessa esercita l'attività;

e) dichiarazione contenente la posizione assicurativa dei maestri operanti nella scuola di sci in conformità all'articolo 139, comma 3, della legge regionale 2/2002.

4. L'istruttoria, diretta a verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 26, commi 1 e 2, si conclude entro novanta giorni dalla presentazione della domanda.

5. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere.

6. Ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) l'ufficio competente, prima della formale adozione del provvedimento negativo dovuto all'insussistenza dei requisiti, comunica tempestivamente ai soggetti interessati i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate di documenti

7. Il procedimento è archiviato d'ufficio per rinuncia intervenuta prima dell'adozione del provvedimento di rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1.

8. Ai sensi dell'articolo 27 bis della legge regionale 7/2000, il silenzio dell'amministrazione equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nei termini di cui ai comma 4, 5 e 6, il provvedimento di diniego.”.

Art 4 - inserimento dell'articolo 26 ter nel decreto del Presidente della regione 241/2002

1. Dopo l'articolo 26 bis del decreto del Presidente della Regione 241/2002 è inserito il seguente:

“Art. 26 ter

(Obblighi delle scuole di sci e casi di revoca)

1. La scuola autorizzata comunica alla Direzione centrale Attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali entro il 30 giugno di ciascun anno, tutte le variazioni inerenti all'organico dei maestri di sci, allo statuto, alla sede ed ai recapiti nonchè le date di apertura della scuola medesima nel corso della stagione invernale precedente e gli estremi del rinnovo delle polizze assicurative di cui all'articolo 26 bis, comma 3, lett. e).
2. L'autorizzazione è revocata con decreto del Direttore centrale alle Attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali qualora i requisiti di cui all'articolo 26, commi 1 e 2, lett a), non siano mantenuti per tutta la durata dell'attività della scuola di sci.
3. La revoca dell'autorizzazione per mancata apertura per il periodo corrispondente all'apertura degli impianti nel polo sciistico ove la scuola eserciti l'attività è disposta dall'ufficio competente fatti salvi eventuali giustificati motivi.
4. L'autorizzazione è altresì revocata qualora, trascorso un anno dal suo rilascio, la scuola non abbia ancora iniziato la propria attività.”.

Art. 5 – norma transitoria

1. Le scuole di sci autorizzate alla data di entrata in vigore del presente regolamento si adeguano ai requisiti previsti nel presente regolamento medesimo entro il termine del 30 settembre 2014, trasmettendo alla Direzione centrale Attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali la documentazione prevista dall'articolo 26 bis, comma 3, ai fini dell'adozione dell' apposito decreto di riconoscimento.

Art. 6 - entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione sul BUR.

VISTO: IL PRESIDENTE